

STATUTO

Art. 1. COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "MUSICALCENTRO SUZUKI TALENT EDUCATION" Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione " MUSICALCENTRO SUZUKI TALENT EDUCATION " anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2. FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività: divulgazione della cultura e dell'educazione musicale tra le nuove generazioni applicando specifici metodi di insegnamento.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3. ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nelle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nel campo della musica in particolare, volta a promuovere e favorire l'educazione delle nuove generazioni attraverso la musica, la cultura, l'arte e le varie attività espressive che mirano al benessere psicofisico della persona. L'associazione intende sostenere ed applicare il metodo di insegnamento della musica ideato da Shinichi Suzuki e , a tal fine, agirà d'intesa e secondo le indicazioni dell'Istituto Suzuki Italiano. tale attività è svolta con le finalità di cui alla lett. d) dell'art. 5 del DLgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale: promuovere reportage, eventi, mostre, incontri ed eventi legati a quanto sopra espresso. L'associazione promuove ed incoraggia ogni forma di attività in campo della musica e dell'arte nel suo più ampio significato svolgendo propaganda, organizzando e ponendo in essere tutte le attività che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione della conoscenza e della pratica della musica e dell'arte tutte nel suo più ampio significato e in ogni sua forma.

L'associazione potrà promuovere, organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, organizzare concorsi musicali, spettacoli o intrattenimenti musicali e teatrali, organizzare viaggi culturali, somministrare bevande ed alimenti esclusivamente agli associati, in genere, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale. L'associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici e privati, potrà svolgere attività di ogni tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

A tale fine potrà raccogliere contributi pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro che vogliono avere un approccio con il mondo della musica e dell'arte nel suo più ampio significato.

L'associazione nell'espletamento di tali attività può avvalersi di collaboratori, professionisti e società esterne e non necessariamente associate.

L'associazione potrà inoltre associarsi con altri comitati od associazioni aventi oggetto sociale analogo od affine per ottenere il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 4 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Rivoli Via San Martino n. 2A ed avrà durata fino al 31/12/2060.

Art. 5. DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6. PATRIMONIO.

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nella stessa assemblea verrà presentato il bilancio preventivo e sottoposto all'approvazione dei soci.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 8. LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9. ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso. La decisione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci dell'associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari
- c) Soci onorari
- d) Soci sostenitori

I Soci Fondatori: Sono i soci che hanno sottoscritto "l'atto costitutivo" dell'Associazione.

I soci ordinari: Sono coloro che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale.

I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta a collaborare per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

I soci Onorari: Sono coloro che per particolari benemeritenze, nei confronti dell'Associazione e dell'attività in ambito della cultura dell'arte e della letteratura vengono ammessi su delibera del consiglio direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, ad eccezione del diritto di voto e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

I soci sostenitori. Sono le persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'Art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Art. 10. INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni

Art. 11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'organo di controllo.

Art. 11. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di 3 anni. La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

La nomina del Presidente spetta all'assemblea, il primo sarà eletto in sede di costituzione.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Le suddette cariche sono cumulabili.

Art. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione è fatta tramite avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite affissione nella bacheca dell'associazione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 13. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) la gestione dell'Associazione assicurandone il conseguimento delle finalità istituzionali;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- h) nominare eventuali comitati per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.
- j) istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti,

Art. 14. - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

Art. 15. -COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

Art. 16. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicati dall'art. 7, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'organo amministrativo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Art. 17. DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Art. 18. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Art. 19. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio direttivo presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio direttivo spetterà al Vice Presidente, in assenza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Art. 20. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art.22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Art. 23. RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.
